



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 43 del 09/05/2023

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

DISCIPLINA ORARI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SVOLTI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E ALL'INTERNO DEI CIRCOLI PRIVATI. Modifica orari località turistiche.

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza n. 48 del 14 giugno 2021 è stata disciplinata in questo Comune l'attività dei piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarità e temporaneità, occasionali, marginali ed accessori, espletati all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi ed all'interno dei circoli privati, non configuranti attività di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

RITENUTO opportuno rimodulare gli orari dei piccoli trattenimenti musicali in modo tale da armonizzare gli interessi degli esercenti, che desiderano stimolare iniziative che accrescano le potenzialità di attrarre l'interesse dei clienti, con il diritto alla quiete e al riposo dei residenti, valore quest'ultimo imprescindibile e che le istituzioni hanno il dovere di preservare;

CONSIDERATO necessario adottare gli strumenti più efficaci atti a limitare i valori limite di immissione delle sorgenti sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, specie nelle ore notturne, per preservare la quiete ed il riposo dei residenti;

PRESO ATTO delle continue lamentele di cittadini residenti in strade e piazze a maggiore concentrazione di pubblici esercizi che permangono aperti nelle ore notturne;

RAVVISATA l'opportunità di revocare l'Ordinanza sindacale n. 48 del 14.06.2021, ai fini di modificare gli orari per le località turistiche di Platamona, Porto Ferro e l'Argentiera;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Zonizzazione acustica approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 53/2019;

VISTO il DPR n°227/2011 – Semplificazione relazioni impatto acustico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17.04.2018 "Proposta importo sanzione per violazione ordinanza sindacale di cessazione piccoli trattenimenti musicali presso pubblici esercizi, circoli privati ubicati in città ed in località a vocazione turistica";

VISTO il Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA

1) I piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, occasionali, marginali ed accessori, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L. P.S. (rientranti nella casistica del pubblico spettacolo), espletati all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi e all'interno circoli privati, possano essere effettuati, su tutto il territorio comunale - ad esclusione delle località turistiche di Argentiera, Platamona e Porto Ferro per le quali si determinano specifiche disposizioni nel rigoroso rispetto del seguente orario giornaliero:

a. la musica e le emissioni sonore devono cessare rigorosamente entro le ore 24 dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7 compresi prefestivi) sia all'interno (al chiuso) che all'esterno dei locali, sia su area pubblica che su area di proprietà privata;

b. nelle località turistiche di **Platamona, Porto Ferro ed Argentiera**, la musica e le emissioni sonore dovranno cessare dal **15 maggio al 15 ottobre entro le ore 02.00 dal venerdì alla domenica compresi**, come anche in occasione di prefestivi e festivi intrasettimanali, mentre per le giornate **dal lunedì al giovedì** le emissioni sonore **dovranno cessare entro le ore 1.00**;

c. per effettuare piccoli trattenimenti musicali è necessario conformarsi alla normativa vigente in materia di impatto acustico e di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

d. lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali non è consentito all'interno nè all'esterno dei locali commerciali di vendita al dettaglio e nei locali artigianali; non è altresì consentito il piccolo trattenimento musicale nelle aree esterne ai circoli privati;

2. È vietato qualsiasi trattenimento danzante in locali non preventivamente autorizzato ai sensi degli artt.68- 69 e 80 T.U.L.P.S.

3. L'emissione sonora per manifestazione di pubblico spettacolo (riconducibile agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.) deve cessare entro le ore 24.00. Il Sindaco ha facoltà di concedere apposita proroga;

È consentita inoltre la facoltà di deroga al presente provvedimento, su richiesta motivata di eventuali soggetti interessati per particolare eventi e serate.

4. Sanzioni

Eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni sopra richiamate comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento alle quali viene aggiunta, nel caso di violazione degli orari consentiti dei piccoli trattenimenti musicali, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 500,00 (così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 17.04.2018 avente ad oggetto "Proposta importo sanzione per violazione ordinanza sindacale di sanzione piccoli trattenimenti musicali presso pubblici esercizi, circoli privati ubicati in città e in località a vocazione turistica").

Per l'inosservanza della suddetta prescrizione per la diffusione della musica si procederà, inoltre, all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come di seguito specificato:

- per la 2° violazione nel corso dell'anno: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;

- per la 3° violazione nel corso dell'anno: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;

Eventuali ulteriori violazioni nel corso dell'anno comporteranno la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Gli orari determinati dal presente atto potranno subire restrizioni, anche in riferimento soltanto a uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;

DISPONE

La cessazione dell'efficacia delle Ordinanze sindacali n. 48 del 14.06.2021.

Demanda alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Statale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata tramite posta elettronica certificata a:

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo;

Comando Provinciale Carabinieri Sassari;

Polizia di Stato;

Comando Provinciale Guardia di Finanza Sassari;

Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale;

La presente Ordinanza dovrà essere notificata tramite posta interna a:

Settore Polizia Municipale – sede;

Settore Attività produttive ed Edilizia privata – sede

Settore Ambiente e Verde Pubblico– sede

Sassari li 09/05/2023

Il Sindaco

Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa